



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI
DUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA MICROFILTRATA, NATURALE E
GASSATA, REFRIGERATA E A TEMPERATURA AMBIENTE
("PUNTI ACQUA")
IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 29.7.2022

Il Comune di Beinasco, in esecuzione della deliberazione n. 129 del 29.7.2022, intende raccogliere manifestazioni di interesse per le concessioni delle cosiddette "case dell'acqua", suddivise in due diversi Lotti, da installare in due aree del territorio comunale come di seguito specificato:

- a) distributore dell'acqua da posizionarsi in area all'aperto, di libero accesso al pubblico, in Piazza Garelli in prossimità dell'area pubblica di collegamento tra la citata piazza e Via Serea 8 (vedi planimetria);
- b) distributore dell'acqua da posizionarsi in area all'aperto, di libero accesso al pubblico, in largo Torino all'altezza dell'intersezione con via San Felice (vedi planimetria).

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è l'affidamento del servizio di progettazione, installazione e gestione di distributore automatico per l'erogazione al pubblico di acqua microfiltrata naturale e gassata, refrigerata e a temperatura ambiente, prelevata dalla rete idrica di acquedotto, suddivisa nei seguenti due lotti:
 - a. **lotto 1**: relativo al distributore da collocare in Piazza Garelli in prossimità dell'area pubblica di collegamento tra la citata piazza e Via Serea 8, in apposita area attrezzata di suolo pubblico messa a disposizione dal Comune;
 - b. **lotto 2**: relativo al distributore da collocare in largo Torino all'altezza dell'intersezione con via San Felice, in apposita area attrezzata di suolo pubblico messa a disposizione dal Comune.
2. Le aree attrezzate di suolo pubblico di cui alle lettere a. e b. del comma 1., sono state individuate in relazione ad aspetti di centralità e densità abitativa della zona di ubicazione, visibilità delle strutture, fruizione dei luoghi e costi di allacciamento ai servizi di rete pubblici.
3. L'affidamento non costituisce concessione di servizio pubblico in via esclusiva, ma trattasi di iniziativa mirata al soddisfacimento dell'esigenza



di tale servizio manifestata da una parte della cittadinanza residente nelle frazioni sprovviste di tali strutture, nonché al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione ambientale.

4. Si darà seguito alla procedura di selezione di operatori economici con aggiudicazione di concessione per lotti distinti, una per ciascuno dei lotti indicati alle lettere a. e b. del comma 1.
5. Nella fase di presentazione delle offerte i concorrenti potranno proporre una diversa ubicazione delle aree attrezzate individuate dal Comune, il quale si riserva la facoltà di accoglierla qualora essa sia ritenuta migliorativa rispetto a quanto previsto e sempre che essa non determini aggravio dei costi preventivati a carico del Comune; in caso di maggiori costi l'incremento rimarrà a esclusivo carico del concessionario.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento.
2. La concessione è rinnovabile alla scadenza per ulteriori anni 5 (cinque), previa verifica dell'andamento del servizio nei primi quattro anni, circa l'opportunità del suo mantenimento in esercizio.
3. Rimane salva la possibilità per il Comune, mediante atto motivato, di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento l'affidamento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ARTICOLO 3 - VALORE DELLE CONCESSIONI

1. Il valore stimato dell'affidamento della concessione **lotto 1** (punto acqua di piazza Garelli), I.V.A. esclusa, è di Euro 5.009,41= annui, pari a Euro 25.047,04= per l'intero periodo di concessione.
2. Il valore stimato dell'affidamento della concessione **lotto 2** (punto acqua di largo Torino all'altezza dell'intersezione con via San Felice), I.V.A. esclusa, è di Euro 6.170,95= annui, pari a Euro 30.854,76= per l'intero periodo di concessione.
3. Ai sensi di quanto disposto ai commi 7 e 8 dell'articolo 167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il valore complessivo dei lotti, I.V.A. esclusa, è di Euro 11.180,36= annui, pari a Euro 55.901,80 per l'intero periodo di concessione.
4. Si riporta di seguito la tabella con indicati il dettaglio della stima dei valori delle concessioni per singoli lotti e complessivo, per anno e per punto acqua.



STIMA VALORI CONCESSIONI		VALORI IVA 10% ESCLUSA SU IPOTESI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA		
		LOTTO 1 BORGIO MELANO IPOTESI CONSUMI (litri)	LOTTO 2 FORNACI IPOTESI CONSUMI (litri)	TOTALI
ESONERO CANONE OCCUPAZIONE				
tipologia di acqua erogata	PREZZO MASSIMO (euro/litro - IVA INCLUSA)	65.125,00	90.679,00	155.804,00
acqua gassata	€ 0,05	€ 2.960,23	€ 4.121,77	€ 7.082,00
acqua naturale	€ -	€ -	€ -	€ 0
CONTRIBUTO ANNUALE CORRISPOSTO DAL COMUNE (IVA AL 22% ESCLUSA)		€ 2.049,18	€ 2.049,18	€ 4.098,36
VALORE GESTIONE ANNUALE (PER AFFIDAMENTO)		€ 5.009,41	€ 6.170,95	€ 11.180,36
DI CUI CONTRIBUTO COMUNALE (IVA ESCLUSA)		€ 2.049,18	€ 2.049,18	€ 4.098,36
VALORE GESTIONE QUINQUENNALE		€ 25.047,04	€ 30.854,76	€ 55.901,80
DI CUI CONTRIBUTO COMUNALE (IVA ESCLUSA)		€ 10.245,90	€ 10.245,90	€ 20.491,80

ARTICOLO 4 – TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E AVVIO DEL SERVIZIO

1. La realizzazione delle strutture “punti acqua” dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione delle opere a carico del Comune di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d) ed e).
2. Il servizio di erogazione all’utenza dovrà avvenire entro quindici giorni dal termine di conclusione delle strutture di cui al punto 1., previa acquisizione da parte del concessionario delle autorizzazioni relative all’esecuzione del servizio.

ARTICOLO 5 – REQUISITI TECNICI MINIMI

1. Ciascuna postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui prelevare acqua sia naturale che gassata refrigerata e a temperatura ambiente.
2. Le strutture dovranno prevedere:
 - la possibilità per gli utenti di pagamento mediante gettoniera e/o mediante chiavetta o scheda magnetica ricaricabile, la cui distribuzione e ricarica è competenza esclusiva del concessionario;
 - informazione all’utenza riportante il numero telefonico di un operatore da contattare in caso di malfunzionamento;
 - modalità di selezione del prelievo semplice e intuitiva. Le informazioni di dettaglio dovranno essere fornite a cura del concessionario, che dovrà renderle disponibili all’utenza mediante l’impiego di numero verde contattabile gratuitamente sia da cellulare sia da telefono fisso;
 - illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
 - certificazione degli impianti e del prodotto erogato conforme alle norme italiane e comunitarie;
 - eventuale impianto di sorveglianza e di allarme;
 - filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
 - acqua gassata tramite addizione di CO₂;



- pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole;
- ogni accorgimento per permettere l'utilizzo della struttura a persone diversamente abili.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:
 - a. progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente ciascuna struttura “punto acqua”, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti per tutta la durata della concessione. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità di ogni parte delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata. Il concessionario dovrà, altresì, comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune il piano di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) che intende adottare, con l'indicazione della tipologia e della tempistica con la quale effettuerà le manutenzioni stesse. Dell'attuazione del piano manutentivo dovrà informare l'Ufficio Ambiente del Comune con report semestrali riportanti eventuali scostamenti e/o riprogrammazioni. Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia e all'igienizzazione delle strutture e di ciascuna area ad esse circostante, per tutta la durata della concessione;
 - b. dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. Il “punto acqua” non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà essere dotata della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno. Infine, il concessionario dovrà presentare un piano di autocontrollo secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell'acqua ad uso alimentare;
 - c. volturare a proprio nome tutti gli allacci predisposti dal Comune (ad esempio: energia elettrica, acqua potabile, scarichi fognari) e collegare a regola d'arte gli impianti delle strutture con predisposizione delle necessarie certificazioni di conformità nel rispetto delle norme di settore, assumendo ogni onere sui costi di fornitura dei servizi;
 - d. ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta eventualmente necessari per la realizzazione del “punto acqua”, per la gestione degli impianti e per la distribuzione e vendita dell'acqua e garantire l'erogazione del servizio per 24 ore al giorno;
 - e. assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti nonché i costi inerenti l'anidride carbonica (CO2) da aggiungere per l'erogazione dell'acqua gassata;



- f. effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza prevista dalle norme e comunque almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia all'Ufficio Ambiente del Comune. Resta a carico del concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti (A.S.L., ARPA);
 - g. attivare qualsiasi forma di sensibilizzazione per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'iniziativa e l'adesione di un maggiore numero di utenti. A tal fine il comune potrà collaborare rendendo disponibili spazi sul sito istituzionale;
 - h. il prezzo di vendita dell'acqua gassata stabilito dal Comune dovrà restare invariato per tutta la durata della convenzione, salvo eventuali aggiornamenti in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) da concordare con l'Amministrazione Comunale;
 - i. garantire, in caso di guasto o di malfunzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà ripristinare la funzionalità immediatamente e secondo le tempistiche indicate nell'offerta tecnica e comunque entro le 24 ore. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparata entro le 24 ore, per ogni giorno di ritardo è dovuta una penale pari a Euro 50,00=, con un massimo di Euro 1.500,00=, raggiunto il quale la concessione è risolta per inadempimento. La penale è dedotta dalla compartecipazione del Comune di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), ovvero, in caso di incapacità, escussa dalla polizza fidejussoria definitiva, che il concessionario ha l'obbligo di reintegrare nei 15 giorni successivi. Le penalità di cui ai periodi precedenti non si applicano nel caso in cui il concessionario dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile;
 - j. assunzione di ogni onere e rischio per casi di vandalismo, eventi atmosferici avversi, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
 - k. alla scadenza il concessionario dovrà liberare, a proprie spese, le aree concesse da ogni manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi. A tal riguardo a garanzia degli obblighi assunti, dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria definitiva pari al 10% del valore della concessione;
 - l. stipulare e presentare al Comune una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (cose, animali e persone) con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00= (unmilione/00) e con copertura per tutto il periodo della concessione;
 - m. assumere ogni onere circa l'eventuale installazione di sistemi di allarme e/o videosorveglianza.
2. Il concessionario ha la possibilità di predisporre e utilizzare spazio pubblicitario nella struttura del "punto acqua" esclusivamente per



informazioni su propri prodotti e servizi. È vietata ogni pubblicità commerciale diversa da quanto sopra indicato e avente natura o carattere di propaganda politica. In tal caso il Comune ne chiederà la rimozione, che dovrà avvenire nel termine massimo di 24 ore; in caso di inadempimento la concessione è risolta per grave inadempimento. Il concessionario potrà concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte degli spazi pubblicitari per campagne di informazione istituzionali.

3. Il concessionario, all'atto del collaudo delle strutture installate, deve produrre la certificazione su materiali e apparecchi utilizzati da cui si evinca la rispondenza ai requisiti essenziali previsti dalle direttive europee e dalla normativa nazionale vigente, tra cui le seguenti disposizioni riportate a titolo esemplificativo:

- 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
- 2014/35/UE “Nuova Direttiva bassa tensione”;
- D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86 “Bassa tensione”;
- D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”;
- D.M. 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
- D.M. 31 maggio 2016, n. 142 “Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973”;
- D.M. 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”;
- Certificato di conformità ai sensi del D.M. 21 dicembre 1990, n. 443 (idoneità dei filtri a uso alimentare);
- Certificazione del gas CO₂ utilizzato a uso alimentare;
- Collaudo statico della struttura.

4. Il concessionario dovrà, inoltre, fornire al Comune la documentazione relativa a:

- certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas a uso alimentare;
- certificazione UNI EN ISO 22000:2018 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas a uso alimentare;
- sistema di sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l'impianto attraverso l'utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico. Il sistema dovrà prevedere un ciclo di sanitizzazione dell'intero circuito idrico dell'impianto d'erogazione che si attivi automaticamente dopo un idoneo quantitativo di litri erogati. Dovrà prevedere inoltre un sistema di blocco dell'impianto ogniqualvolta il ciclo di sanitizzazione previsto non vada a buon fine. Il sistema dovrà



essere in grado di diagnosticare eventuali anomalie dell'impianto, per mancanza di acqua, atti vandalici, igienizzazione dell'impianto non effettuata correttamente, ecc.;

- sistema di sanitizzazione dell'ugello erogatore di acqua;
 - fornitura d'acqua conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.
5. Prima della messa in esercizio dell'impianto, il concessionario dovrà presentare al SUAP di Beinasco una SCIA unica relativa alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, indicando il soggetto in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e Notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

ARTICOLO 7 – PREZZO DI VENDITA ALL'UTENZA

1. Il concessionario, a fronte delle attività inerenti la concessione è autorizzato alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita della sola acqua gassata al prezzo massimo di Euro 0,05= al litro, I.V.A. compresa.

ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. A carico del Comune saranno previsti i seguenti oneri:
- a. assegnazione al concessionario dell'area pubbliche necessaria all'installazione delle strutture, per tutto il periodo della concessione;
 - b. compartecipazione ai costi del servizio per un importo non superiore a Euro 2.500,00=, I.V.A. compresa, per ciascun punto acqua, da corrispondersi esclusivamente per i 5 (cinque) anni di durata della concessione, finalizzato a garantire il servizio alle condizioni di prezzo massimo all'utenza di cui all'articolo 7;
 - c. esenzione a favore del concessionario del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
 - d. realizzazione dei basamenti in cls aventi le misure idonee al collocamento delle strutture. Le indicazioni progettuali statiche e dimensionali, entro i limiti fissati dall'area concessa, saranno impartite dal concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione;
 - e. realizzazione degli allacciamenti alla rete dell'acquedotto, alla rete di energia elettrica e alla rete fognaria e predisposizione dei punti di collegamento fino al basamento di cui al punto d). Le indicazioni dimensionali sul posizionamento dei punti di collegamento agli impianti dei "punti acqua" saranno fornite dal concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione.

ARTICOLO 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall'articolo 80 del medesimo D.Lgs. e/o in ogni altra



situazione che determini l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. I partecipanti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della concessione o in analogo registro di stato aderente l'Unione Europea;
 - requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, di servizi di erogazione di acqua tramite strutture analoghe a quella da realizzarsi con il presente avviso, consistenti nell'installazione e gestione completa del servizio, per un numero complessivo di strutture non inferiore a 5 (cinque).

ARTICOLO 10 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Le manifestazioni di interesse dovranno essere:
 - formulate secondo il fac-simile “Allegato B” e sottoscritte digitalmente da un legale rappresentante/procuratore dell'impresa;
 - inviate mediante PEC al Comune di Beinasco (TO) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2022.
2. Ciascun operatore avrà facoltà di manifestare interesse a partecipare a un singolo lotto o a entrambi i lotti. Tale indicazione dovrà essere formalizzata con la compilazione del fac-simile di domanda di cui al punto 1.
3. **Agli operatori interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico.**
4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura per l'affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
5. La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ai sensi della normativa vigente e, quindi, la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Beinasco che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente manifestazione con atto motivato.

ARTICOLO 11 - NORME SULLA PRIVACY

1. I dati che i partecipanti al presente avviso di manifestazione di interesse sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario.
2. La presentazione delle istanze costituisce consenso al trattamento da parte dell'Ente dei dati personali inclusi anche quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti al bando saranno raccolti per le finalità di gestione delle procedure previste nel



presente avviso di manifestazione di interesse e comunicati agli uffici comunali coinvolti nel procedimento, ciascuno per gli adempimenti di competenza.

4. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla necessità di provvedere a successive procedure di gara.
5. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per l'eventuale successiva partecipazione a gara pubblica. La conseguenza di un eventuale rifiuto impedisce la partecipazione alla selezione.
6. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla selezione e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
8. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del comune di Beinasco per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi nonché nel sito internet dell'ente.
2. Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente:
 - telefoni: 0113989281 – 0113989282
 - e-mail: ambiente@comune.beinasco.to.it.nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le risposte saranno inviate a mezzo e-mail al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato.
3. Il responsabile del procedimento è il geom. Sebastiano VALENTINO – Direttore del Settore Sviluppo del Territorio e Valorizzazione Ambientale.
4. Allegati:
 - Allegato B (modello di domanda);
 - Planimetria area “punto acqua” - Piazza Garelli;
 - Planimetria area “punto acqua” – largo Torino.

Beinasco, 25 ottobre 2022.

IL DIRIGENTE
arch. Enrica SARTORIS